



## **VADEMECUM**

**Formazione degli addetti ai compiti e alle funzioni di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs 26/2014**

Il Decreto Ministeriale 5 agosto 2021 e il successivo Decreto Direttoriale 18 marzo 2022, in allegato alla presente comunicazione, disciplinano la formazione del personale coinvolto nella sperimentazione animale ed inserito nella Tabella 9 dell'Allegato VI\_Schema di presentazione di un progetto di ricerca ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 26/2014.

In particolare:

- Il Decreto Ministeriale 5 agosto 2021 individua «le modalità di acquisizione, mantenimento e dimostrazione di un adeguato livello di istruzione e formazione del personale di cui deve disporre ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore, adibito allo svolgimento delle seguenti funzioni: a) realizzazione di procedure su animali; b) concezione delle procedure e di progetti; c) cura degli animali; d) soppressione degli animali.»
- Il Decreto Direttoriale 18 marzo 2022 individua «a) i criteri e la procedura di accreditamento dei corsi di formazione; b) il numero di crediti necessari per l'assolvimento degli obblighi formativi e di sviluppo professionale continuo; c) le modalità di gestione del libretto delle competenze»

Perché una persona possa essere inserita in Tabella 9 dell'Allegato VI, e quindi possa lavorare in autonomia in stabulario, è necessario che **rientri nella disciplina transitoria** o abbia svolto la **formazione teorica, la formazione pratica, il tirocinio pratico in affiancamento a personale formato**, e abbia inviato la **documentazione aggiornata attestante tale formazione compilata a [ura@uninsubria.it](mailto:ura@uninsubria.it)**.

**Si precisa che i documenti dovranno essere datati, firmati, inviati in formato PDF/A-2b attraverso la mail istituzionale personale e nominati seguendo il modello:**

**Cognome\_Tipo di documento\_data di compilazione  
(SOLO per il Documento di Identità: Cognome\_tipo Documento di  
Identità\_data di scadenza)**

### **Istruzioni per il personale che rientra nella disciplina transitoria**

Rientrano nella disciplina transitoria coloro i quali hanno svolto una o più funzioni per almeno diciotto mesi, anche non continuativamente, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale (GURI del 23 settembre 2021, n° 228).

Tali persone dovranno fornire la seguente documentazione:

- **“Libretto delle Competenze del Personale Adibito alle Funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. A”** (Allegato 3): per le funzioni a), c) e d) – con indicazione del codice ministeriale dei progetti che attestino lo svolgimento delle funzioni di cui si chiede il riconoscimento





- **Autocertificazione ai sensi dell'art. 8:** per le funzioni a), c), d) – indicando le funzioni di cui si chiede il riconoscimento
- **Allegato 5:** per la funzione b) (Responsabile del Progetto)
- **Curriculum Vitae** in formato Europass aggiornato
- **Documento di Identità** in corso di validità

### **Istruzioni per la formazione del personale che non rientra nella disciplina transitoria**

La formazione di base del personale è un processo a step successivi:

1. **Corsi teorici:** la persona interessata dovrà seguire i corsi teorici di base e quelli specifici per le funzioni che ricoprirà. All'interno dell'Allegato I del Decreto Ministeriale 5 agosto 2021 sono elencati i moduli teorici obbligatori per ciascuna delle quattro funzioni; diversi Enti offrono corsi gratuiti (ad esempio l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna al sito <https://www.izsler.it>) o a pagamento, erogati in FAD e quindi di facile fruizione.

**NB:** alcuni moduli sono specie-specifici, ciò significa che bisognerà seguire i corsi inerenti alla/e specie su cui si svolgeranno i progetti di ricerca.

Al termine della formazione teorica sarà possibile iscriversi al corso pratico.

2. **Corso pratico:** è erogato da Enti/Ditte autorizzate ed è a pagamento. Anche in questo caso la formazione è specie-specifica, per cui bisognerà seguire un corso per ciascuna specie su cui si farà sperimentazione.

Al termine del corso pratico bisognerà fornire la seguente documentazione:

- a. **“Libretto delle Competenze del Personale Adibito alle Funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. A”** (Allegato 3): per le funzioni a), c) e d) – con indicazione dei corsi teorici/pratici seguiti per l'apprendimento delle funzioni che si svolgeranno nel progetto di ricerca
- b. **Allegato 5:** per la funzione b) – con i corsi seguiti per la funzione di Responsabile del Progetto
- c. **Curriculum Vitae** in formato Europass aggiornato con i corsi teorici/pratici seguiti
- d. **Documento di Identità** in corso di validità
- e. Copia di tutti gli **attestati dei corsi teorici/pratici** seguiti con indicazione dei CFP (non degli ECM)

3. **Tirocinio con valutazione finale:** da effettuare per almeno tre mesi presso l'Unità di Stabulazione di Ateneo o altro Stabulario autorizzato, compilando giornalmente il Registro Presenze indicando le procedure svolte.

Al termine del tirocinio si dovrà fornire la seguente documentazione aggiornata:

- a. **“Libretto delle Competenze del Personale Adibito alle Funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. A”** (anche Allegato 3): per le funzioni a), c) e d) – con indicazione dei corsi teorici/pratici seguiti per l'apprendimento delle funzioni che si svolgeranno nel progetto di ricerca e del tirocinio pratico



- b. **Curriculum Vitae** in formato Europass aggiornato con i corsi teorici/pratici seguiti e il tirocinio pratico
- c. **Documento di Identità** in corso di validità
- d. Copia del **Registro presenze tirocinio** compilato e firmato dal Tutor, dal Responsabile del Benessere Animale e dal Veterinario Designato.

### Sviluppo Professionale Continuo (SPC)

Lo sviluppo professionale continuo (SPC) è **obbligatorio** per il mantenimento e l'aggiornamento delle competenze del personale, **a prescindere da quale percorso di formazione** sia stato seguito (transitoria o corsi di formazione).

L'articolo 4 del Decreto Direttoriale 18 marzo 2022 definisce e regola lo Sviluppo Professionale Continuo, per cui è opportuno che ogni soggetto formato ne conosca dettagliatamente il contenuto.

Vengono qui riassunte solo le informazioni più importanti:

- Comma 1: «Il referimento temporale per lo sviluppo professionale continuo è il **triennio**. In tale periodo è necessario acquisire un numero di c.f.p. pari almeno ad un terzo di quelli stabiliti per la formazione minima della propria funzione o compito. È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo della metà di quelli obbligatori per il periodo di riferimento» (vedi tabella sottostante).
- Comma 2: «È valida [...] la partecipazione a ciascuno dei moduli di base, specifici e supplementari propri del percorso formativo della funzione o del compito che si ricopre»
- Comma 3: «I moduli supplementari specifici per funzione effettuati ai fini dello sviluppo professionale continuo sono riconosciuti ai fini della formazione solo previo superamento della verifica finale dell'apprendimento».
- Comma 4: «L'obbligo di sviluppo professionale continuo per il personale da adibire alle funzioni [...] decorre dal **1° gennaio dell'anno successivo** a quello dell'acquisizione **dell'attestato di formazione**» - l'attestato di formazione si acquisisce con gli attestati rilasciati alla fine del percorso teorico/pratico.
- Comma 5: «L'obbligo di sviluppo professionale continuo per il **personale [...] rientrante nella disciplina transitoria** ai sensi dell'articolo 8, del D.M. decorre dal **1° gennaio 2023**».

	CFP formazione di base	SPC ( 1/3 CFP)
Funzione a)	22	7
Funzione b)	24	8
Funzione c)	18	6
Funzione d)	20	7
Compito VD	32	11
Compito RBA	32	11
Compito MS	-	5

Tabella riassuntiva dei c.f.p. da acquisire per la formazione di base e lo sviluppo professionale continuo (SPC) per le varie funzioni e compiti



La Nota di Chiarimento in merito all'obbligo di sviluppo professionale continuo, emanata dal Ministero in data 02 febbraio 2024, chiarisce inoltre:

- che il numero di c.f.p. «sarà dato dalla **somma** dei crediti previsti per l'assolvimento dell'obbligo di SPC per **ciascuna** delle funzioni o compiti che si svolge». Ciò significa che, per esempio, chi svolge le funzioni a), c) e d) dovrà conseguire nel triennio 20 c.f.p. totali [7 c.f.p. per la funzione a), 6 per la funzione c) e 7 per la funzione d)].
- «Ai fini dell'acquisizione dei c.f.p. previsti, è valida **esclusivamente** la fruizione dei moduli di base, specifici o supplementari previsti dall'Allegato I del DM per la funzione o il compito che si ricopre».

Note:

1. Per coloro che rientrano nella disciplina transitoria per una o più funzioni e che avessero necessità di ricoprirne una ulteriore, dovranno frequentare **tutti** i moduli richiesti per la nuova funzione (vedi Allegato 1). Per esempio, a chi dovesse mancare la sola funzione a) dovrà comunque seguire i moduli di base obbligatori, anche se ritenuti validi per le funzioni già ricoperte.
2. **Sviluppo Professionale Continuo:** su indicazione del Ministero della Salute, si precisa che i c.f.p. acquisiti per una funzione non valgono ai fini del raggiungimento dei c.f.p. per un'altra funzione. Ciò significa che ciascun attestato con i relativi c.f.p. è utilizzabile per una sola funzione, anche se i moduli seguiti sono trasversali a più funzioni. Pertanto si raccomanda a tutti di identificare per tempo corsi e/o seminari che permettano di raggiungere non solo il totale dei c.f.p. da acquisire per lo SPC ma anche che coprano tutte le funzioni che si svolgono.
3. **Rifrequentazione dei corsi:** come indicato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (<https://formazione.izsler.it/News/25>), «SI AVVISANO I PARTECIPANTI CHE LA RIFREQUENTAZIONE DI MEDESIMI CORSI FAD ANCHE DEGLI ANNI PRECEDENTI DETERMINA L'IMPOSSIBILITA' DELLA NUOVA ACQUISIZIONE DEI CREDITI CHE SARANNO PERTANTO CANCELLATI D'UFFICIO». Pertanto non è possibile frequentare nuovamente corsi già svolti per conseguire i crediti c.f.p. per lo SPC.